

CONVENZIONE

Tra

ANCL Unione Provinciale di Bergamo, con sede legale in Bergamo, via Ermete Novelli n. 3, C.F. 80021070166 P.IVA 01769080167, PEC: bergamo@anclpec.it, qui rappresentata dal Presidente pro-tempore Claudio Suardi (di seguito "ANCL"),

e

SIKURO S.R.L., con sede legale in Ranica (BG) Via G. Zopfi, n. 22 e sede operativa in Alzano Lombardo (BG) via D. Pesenti n. 37 - C.F./P.IVA 04382800169, PEC: sikurosrl@pec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore Licini Walter, C.F. LCNWTR87D15H501Q, (di seguito "SIKURO")

Premesso

- a) che ANCL è la confluenza provinciale bergamasca dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL SU), costituita il 24.11.1953, alle quali sono iscritti oltre 250 professionisti operanti nella Provincia di Bergamo;
- b) che ANCL persegue, tra i suoi scopi, quello di migliorare il quotidiano agire degli iscritti;
- c) che SIKURO è una società di servizi che ha per oggetto principale l'attività di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) che ANCL e SIKURO hanno manifestato la reciproca volontà di stipulare una convenzione per offrire associati ANCL ed alle aziende loro clienti la possibilità di usufruire dei servizi forniti da SIKURO;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione, ANCL e SIKURO (di seguito collettivamente denominati anche le "Parti") pattuiscono quanto segue.

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- Sportello gratuito di risposte alle varie richieste in ottica di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Newsletter periodica con aggiornamenti normativi in ottica di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Servizi in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro come meglio dettagliati nei listini allegati alla presente convenzione alle condizioni di cui al punto 4;
- Check-up gratuito agli Associati ANCL e loro aziende clienti (un cliente per ogni Associato per un massimo di due ore di impegno).

2. FRUITORI DEL SERVIZIO

- Associati ANCL (previa autocertificazione del requisito di associato) e loro aziende clienti; SIKURO si riserva di verificare con la segreteria ANCL il requisito.

L'estensione della convenzione alle aziende clienti avverrà sempre tramite l'associato ANCL.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà durata sino al 31.12.2023, e si intenderà rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, da inviarsi all'altra parte con lettera raccomandata R/R ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata e con preavviso minimo di mesi tre (3) rispetto alla relativa scadenza.

4. IMPEGNI DELLE PARTI

- ANCL si impegna a:
 - diffondere presso i propri Associati, attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, il contenuto della presente convenzione e le modalità di utilizzo della stessa;
 - inoltrare ai propri Associati le newsletter periodiche che SIKURO predisporrà ed invierà a bergamo@anclsu.com;
 - consentire a SIKURO di comunicare la presente convenzione attraverso i propri canali comunicativi/mediatici.

- SIKURO si impegna a:
 - Inserire ANCL in una newsletter periodica con aggiornamenti normativi in ottica di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da diffondere agli Associati;
 - Applicare agli Associati ANCL ed alle aziende clienti degli stessi i seguenti sconti:
 - Listino cantieri sconto 20%
 - Listino corsi in presenza sconto del 10% - 20% - 30% a secondo numero corsisti.
 - Listino corsi on line sconto del 15% - 20% - 50% a secondo numero corsisti.
 - Listino corsi specifici sconto del 10% - 20% - 30% a secondo numero corsisti.
 - Listino RSPP sconto 30%
 - Listino Small Business sconto 20%
 - Inoltrare ad ANCL i listini, che formano parte integrante della presente convenzione, in occasione di ogni loro variazione e/o aggiornamento;

5. PRIVACY

Tutte le attività oggetto della Convenzione dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679).

SIKURO si impegna a salvaguardare, sia durante sia dopo lo svolgimento dell'attività di collaborazione, la segretezza delle notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza.

SIKURO, inoltre, è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali oggetto del trattamento, adottando, a tal fine, idonee e preventive misure di sicurezza.

Al termine della collaborazione SIKURO si impegna a distruggere e/o trasferire al legittimo interessato tutti i dati personali trattati in esecuzione dell'incarico conferito, ad eccezione di quelli aventi interesse per SIKURO stessa.

6. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto, assoggettato alla normativa italiana, o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano ad attivare, prima di intraprendere un giudizio ordinario, la procedura di mediazione e conciliazione presso l'OMCC – Organismo di mediazione civile e commerciale – Consulenti del Lavoro – della provincia di Bergamo, che viene eletto dalle parti quale unico Organismo competente.


Qualora la procedura di mediazione si dovesse concludere con un mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia "de bono et aequo" in contraddittorio delle parti o loro aventi causa, irrisolvibile ed inappellabilmente, senza formalità di procedura.

L'arbitro è finora designato nella persona Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo.

Nel caso in cui l'arbitro designato sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, le controversie che dovessero insorgere fra gli associati o fra essi e SIKURO, indipendentemente o in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente atto e dei successivi eventuali rapporti regolamentari - salve le controversie che per legge non possono comprometersi e da sottoporsi all'esclusiva competenza del Tribunale di Bergamo - saranno deferite alla decisione di tre arbitri, nominati uno ciascuno dagli associati ed il terzo dai due nominati o, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo.


Il collegio arbitrale così formato deciderà quale amichevole compositore "pro bono et aequo" e agirà senza formalità processuali. Il suo lodo sarà inappellabile e dovrà essere pronunciato nel termine di novanta giorni dall'ultima accettazione, secondo la norma portata dall'art.820 c.p.c. Qualora si ricorra all'azione giudiziaria, il foro competente è quello di Bergamo.

Bergamo, li 21/02/2023



ANCL U.P. di Bergamo

Claudio Suardi



SIKURO Srl

Walter Licini

